



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza



Fascicolo n. 4494.8/2025 (per segnatura di protocollo vedasi stampigliatura laterale)

CIG: **B7A81D4B0F**

CUP: **B25I22005300006**

CPV: **principale 45454000-4 "Lavori di ristrutturazione"**, CPV secondari 45315000-8
"Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici".

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA – APPALTO DI “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DI TRE ALLOGGI IN VIA DEI MILLE”..PNRR M5C2S1 – “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE” – SUB INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ - ABITARE IN AUTONOMIA”.

Importo lavori a base di gara (a misura)	€ 278.472,68
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.526,27
Importo complessivo dei lavori	€ 285.998,95

Data scadenza presentazione offerte: **05/08/2025** ore 12:00

Data apertura offerte: **07/08/2025** ore 10:00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0118572/2025 del 15/07/2025
Firmatario: MICHELE TREVISIOL

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Vicenza, in esecuzione della decisione di contrarre, assunta con determinazione dirigenziale n. 1548 del 27/06/2025, con la quale il Direttore del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza del medesimo Comun e ha disposto di appaltare i seguenti lavori di **“RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DI TRE ALLOGGI IN VIA DEI MILLE”**. PNRR M5C2S1 – **“SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE”** – SUB INVESTIMENTO 1.2 **“PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - ABITARE IN AUTONOMIA”**.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica con applicazione del criterio del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito, il **Codice**).

Codice NUTS [ITH32]

CUP: [B25I22005300006]

CUI: [L00516890241202400065]

CIG:[B7A81D4B0F]

CPV: principale 45454000-4 “Lavori di ristrutturazione” , CPV secondari 45315000-8 “Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici”.

Il **Responsabile unico del progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'ing. Paolo Gabbi, del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza del Comune di Vicenza (rif. Segreteria: tel. 0444-221458).

Il Responsabile del procedimento della fase di gara e referente amministrativo è la dott.ssa Novella Morbin, E.Q. del Servizio Appalti del Comune di Vicenza.

La **durata del procedimento** è prevista pari a cinque mesi dalla data del presente disciplinare, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dai punti 4 e 5 dell'Allegato I.3 del Codice.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione Appalti&Contratti e-Procurement

Per l'espletamento della presente gara, il Comune di Vicenza si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale denominata **Appalti&Contratti e-Procurement** (in seguito, Piattaforma), secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del Codice accessibile dal link: <https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale e delle Linee guida dell'AGID), nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della istanza, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto descritto nella sezione "Informazioni" del portale Gare e Appalti del Comune di Vicenza (<https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti>).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario, dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento reperibile al seguente link: https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf

che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso, è indispensabile:

- a) disporre almeno di un computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID o CIE) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Registrazione Operatori Economici e loro identificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è necessario accedere alla Piattaforma "Appalti&Contratti e-Procurement" registrandosi al suo interno accedendo al seguente link: https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/it/ppgare_auth.wp

La registrazione alla Piattaforma "Appalti&Contratti e-Procurement", di seguito denominata Piattaforma, deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o da soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'identificazione avviene secondo modalità esplicitate dalla Piattaforma; in ogni caso l'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della

Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma gare ed Appalti all'indirizzo: <https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti> selezionando Settore Provveditorato e Appalti.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione on line dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite SPID o CIE.

Con riguardo alle eventuali problematiche di tipo procedurale, quali, ad esempio, i documenti da caricare e le modalità di caricamento si rimanda all'apposito manuale di istruzioni della Piattaforma, al link <https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti> selezionando "Guida per la presentazione di un'offerta telematica".

Per **assistenza tecnica** sulla Piattaforma (ad. es, per la registrazione al Portale, la presentazione delle offerte e il caricamento dei documenti) gli Operatori Economici possono contattare il servizio di assistenza dedicato dalle 08:30 alle 17:30 tramite il seguente link: https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?_csrf=PLI0ACPPG95VH8JGJPG0IZGIFB890I4D.

E', inoltre, possibile contattare il Call Center: +39 0422267755 (attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30), o via email: service.appalti@maggioli.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale di appalto;
4. Schema di contratto;
5. DGUE (compilabile direttamente sulla Piattaforma);
6. Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
7. Modello dichiarazione assolvimento imposta di bollo;
8. Autodichiarazione titolare effettivo ambito interventi a valere sul PNRR;
9. Dichiarazione rispetto principi DNSH;
10. Dichiarazioni integrative ai sensi del D.L. 77/2021 per opere finanziate con PNRR;
11. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa scaricabili al collegamento:
https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf ;
12. Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, aggiornato in data 23/07/2014, 07/09/2015 e 17/09/2019 (sottoscritto anche dall'Associazione Nazionale dei Comuni del Veneto – ANCI Veneto nonché dall'Unione Regionale delle Province del Veneto - URPV) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale al

link: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita> (art. 1 comma 17 della l. 190/2012), ed approvato dal Comune di Vicenza con deliberazione di Giunta n. 170 del 06/11/2019 (<https://servizi2.comune.vicenza.it/docalbo/delibera-244324.pdf>);

13. Documentazione relativa agli elaborati progettuali è accessibile al seguente link: ed è composta dai seguenti elaborati:

<https://nextcloud.comune.vicenza.it/index.php/s/a6JCNCpwCsbjYKC>

ELABORATO	TITOLO
A.A00	ELENCO ELABORATI
A.A01	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
A.A02	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
A.A03	QUADRO ECONOMICO
A.A04	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
A.A05	ELENCO PREZZI
A.A06	CRONOPROGRAMMA
A.A07	ANALISI DEI PREZZI
A.A08	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
A.A09	SCHEMA DI CONTRATTO
A.A10	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
A.A11	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
A.A12	RELAZIONE C.A.M. (Criteri Minimi Ambientali)
A.A13	DIAGNISI ENERGETICA D.Lgs 192/2005, APE ANTE-INTERVENTO, E APE POST-INTERVENTO
A.A14	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
A.A15	PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
A.A16	PIANO DI DISASSEMBLAGGIO
A.A17	RELAZIONE SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DNSH
TAV.01	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
TAV.02	VIA DEI MILLE civ. 71
TAV.03	VIA DEI MILLE civ. 85
TAV.04	VIA DEI MILLE civ. 87
TAV.05	VIA DEI MILLE civ. 71 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
TAV.06	VIA DEI MILLE civ. 85 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
TAV.07	VIA DEI MILLE civ. 87 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
TAV.08	VIA DEI MILLE civ. 71 - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO
TAV.09	VIA DEI MILLE civ. 85 - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO
TAV.10	VIA DEI MILLE civ. 87 - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO
TAV.11	VIA DEI MILLE civ. 71 - IMPIANTO ELETTRICO
TAV.12	VIA DEI MILLE civ. 85 - IMPIANTO ELETTRICO
TAV.13	VIA DEI MILLE civ. 87 - IMPIANTO ELETTRICO

La documentazione di gara è accessibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Servizi on line”, al seguente link:

<https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/cig-ricerca.php>,

e sulla Piattaforma Maggioli, al link:

<https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G00468>

Il Progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25/06/2025, sottoposto a verifica e validato dal RUP (art. 42, comma 4, del Codice) in data 25/06/2025.

Ai sensi dell’art. 83, c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si precisa che i CAM sono disciplinati all’art. 8 del Capitolato speciale di appalto del CAPO 2 a cui si rinvia.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare direttamente attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale di cui al paragrafo 1 del presente disciplinare, secondo le istruzioni indicate al link:

<https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/>

[Presentazione Offerte Telematiche.pdf](#).

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in italiano e devono essere inviate entro il **30/07/2025** in via telematica. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 31/07/2025, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara - comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 90 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. - saranno effettuate in modalità telematica mediante la Piattaforma e con l’ausilio di notifiche mail PEC.

Dalla Piattaforma, l’Operatore economico potrà consultare le comunicazioni della Stazione Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la procedura di iscrizione. Dalla pagina di dettaglio del bando o avviso, nella sezione “Comunicazioni riservate al concorrente” è possibile visualizzare le comunicazioni ricevute, le comunicazioni già inviate alla Stazione Appaltante e inviarne di nuove (la Piattaforma sposta automaticamente le comunicazioni da ricevute ad archiviate dopo un periodo di 30 giorni).

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Si invitano comunque tutte le imprese associate ad effettuare la registrazione sulla Piattaforma.

N.B. l'indirizzo PEC appalti@cert.comune.vicenza.it ha il solo valore di appoggio al funzionamento al Portale. Tale PEC non è presidiata e non ha alcun valore nel recapito di posta. Pertanto, è fatto assoluto divieto di inviare comunicazione al predetto indirizzo PEC, pena la nullità delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, QUALIFICAZIONI

3.1 Oggetto

L'intervento in progetto consiste nell'esecuzione dei lavori necessari alla ristrutturazioni edilizia dei locali adibiti a servizi igienici, l'installazione di un impianto di condizionamento in pompa di calore e la sistemazione dei serramenti interni/esterni, negli edifici di proprietà del Comune di Vicenza, siti i via Dei Mille n. 71, 85 e 87 nel Comune di Vicenza.

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto risulterebbe eccessivamente gravoso il coordinamento di diversi operatori economici, con rischio di pregiudicare la puntuale esecuzione dell'appalto.

L'appalto dovrà rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

3.2 Importo

L'importo dell'appalto a base dell'affidamento è definito nella seguente tabella:

IMPORTO	TOTALE
Lavori (a misura):	€ 278.472,68
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.526,27
Totale complessivo (oneri fiscali esclusi):	€ 285.998,95

Il **costo della manodopera**, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, ricompreso nell'importo a base di gara, ammonta a € **103.396,91**.

In conformità a quanto contenuto nel parere espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 528 del 15.11.2023, nel quale si precisa che *«la lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui viene applicato il ribasso offerto*

dal concorrente per definire l'importo contrattuale», si forniscono i seguenti elementi economici che concorrono alla determinazione dell'importo complessivo dei lavori in appalto. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il Contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, è il **C.C.N.L. Edilizia** – CNEL F012 – Codice Ateco 41.00 “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

La categoria di lavori prevalente è quella **OG1 “Edifici civili e industriali” classifica I**, ai sensi del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile. Inoltre, alla luce del combinato disposto di cui all'art. 119 del Codice e dell'art. 32 del D.P.R. n. 207/10, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella sottostante.

CAT.	DESCRIZIONE	LAVORI (L)	COSTI SICUREZZA (CSC)	TOTALE (T=L+CSC)	INCIDENZA
LAVORI “A MISURA”					
OG1	Edifici civili e industriali	€ 197.877,85	€ 5.348,04	€ 203.225,89	71,06%
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 80.594,83	€ 2.178,23	€ 82.773,06	28,94 %
IMPORTO TOTALE		€ 278.472,68	€ 7.526,27	€ 285.998,95	100,00%

Sommando gli importi a misura al lordo dei Costi di sicurezza (CSC), si ha quindi:

CATEGORIA PREVALENTE						
CAT.	CLASSIFICA	IMPORTO (L+CSC)	INCIDENZA %	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SIOS	AVVALIMENTO
OG1	I	€ 203.225,89	71,06%	SI	NO	NO
CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI						
OS28	I	€ 82.773,06	28,94 %	SI	NO	NO
IMPORTO TOTALE		€ 285.998,95	100,00%			

Categoria prevalente dei lavori: **OG1 “Edifici civili e industriali”**.

CPV: **principale 45454000-4 “Lavori di ristrutturazione”, CPV secondari 45315000-8 “Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici”.**

E' richiesta la qualificazione OG1 – classifica I o superiore.

Fermo restando quanto previsto dall' articolo 119 del Codice dei contratti, si precisa che:

- a) la categoria generale, prevalente, a qualificazione obbligatoria, deve essere eseguita dall'appaltatore in misura prevalente; pertanto, è subappaltabile nel limite del 49,99%;
- b) la categoria generale/specializzata a qualificazione obbligatoria, è scorporabile e subappaltabile, e qualora il concorrente non sia qualificato per tale categoria, dovrà obbligatoriamente ricorrere interamente al subappalto secondo le condizioni di cui all'articolo 119 del Codice dei contratti e le condizioni del presente Capitolato speciale (c.d. “subappalto qualificatorio”, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 47/2014), previa indicazione negli atti di gara. In alternativa, dovrà partecipare in RTI con un operatore economico mandante.

Il **corrispettivo** dell'appalto è determinato “**a misura**”, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto. L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la tutela della salute e sicurezza di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3.3 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, secondo le modalità definite dall'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto.

Non si applica l'art 1664 del codice civile

4. TERMINE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO - PENALE PER RITARDO – PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di **90 (novanta)** giorni decorrente dalla data del verbale di consegna.

Come indicato all'art. 14 del C.S.A., ai fini del rispetto delle milestone previste dal decreto di finanziamento PNRR MISSIONE 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, si specifica che i lavori devono essere conclusi entro il 31/01/2026, pena la revoca del finanziamento. Pertanto, per eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori che possano portare al mancato rispetto del termine ultimo di conclusione dei lavori, trova applicazione quanto previsto agli artt. 27 e 29 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una **penale pari allo 1 per mille** (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Le penali dovute non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; si rimanda, altresì, a quanto previsto all'art. 19 del Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. in caso di ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termine fissato contrattualmente, è previsto un **premio di accelerazione pari all'1 per mille** (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo, da riconoscersi a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili. L'erogazione del premio è subordinata all'esito positivo delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce il premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di una RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le RTI costituite.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare istanza di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'art. 67 del Codice e dall'allegato II.12. al Codice.

6.1. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che abbiano esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA - AUTORIZZAZIONE ACCESSO FVOE 2.0

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

I concorrenti, compilando l'istanza di partecipazione alla gara, dichiarano di avere autorizzato l'accesso della Stazione Appaltante al proprio FVOE.. Ogni operatore economico deve

tempestivamente inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati inseriti nel FVOE. L'inserimento di falsa documentazione sarà segnalato all'ANAC, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice, ai fini dell'eventuale iscrizione nel casellario informatico per l'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti per un periodo massimo di due anni.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Ai sensi dell'art. 99, comma 3 bis, del Codice, in caso di comprovato malfunzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale, la stazione appaltante può disporre comunque l'aggiudicazione dell'appalto, decorsi 30 giorni, previa acquisizione di una autocertificazione dell'aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti e l'assenza di clausole di esclusione.

Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

- attestazione SOA, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 100, comma 4;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti speciali nei termini indicati dall'art. 100 del Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento o un consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere su tale esclusione.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi dell'art. 65, c. 2, lett e) del Codice:

- il possesso dei requisiti di qualificazione è disciplinato dall'art. 30, dell'Allegato II.12 del Codice;
- l'operatore economico invitato dovrà rivestire la carica di capogruppo/mandatario, pena l'esclusione dalla gara.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.3 Indicazioni per i consorzi di cooperative e imprese artigiane e consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b) c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti di qualificazione propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. d) del Codice, i requisiti di qualificazione sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

7.BIS REQUISITI PER PROCEDURE AFFERENTI GLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL PNRR O DAL PNC – PNRR -

Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, trovano applicazione le disposizioni del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, ed in particolare l'art. 47 rubricato "*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*".

Pertanto, l'operatore economico, in relazione al numero dei propri dipendenti, deve adempiere a quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, e dalle linee guida adottate con Decreto del 07.12.2021, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, ed in particolare:

- a) gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11.04.2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità", devono produrre al momento della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46,

con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- b) gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e fino a 50, sono tenuti, in caso di aggiudicazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
 - c) gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15, sono tenuti, in caso di aggiudicazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante e alle rappresentanze sindacali aziendali, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12.03.1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte;
 - d) gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/1999, al momento della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione dalla gara, devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
1. La mancata produzione della relazione di cui alla lettera b), comporta l'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione. La violazione di tale obbligo, determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
 2. La mancata produzione della relazione di cui alla lettera c), comporta l'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione.

I requisiti di cui sopra, devono essere soddisfatti in caso di partecipazione in forma associata, in relazione alla situazione in cui ciascun operatore economico versa rispetto a quanto prescritto alle lettere **a)**, **b)**, **c)** e **d)**, da:

- ciascuno degli operatori economici raggruppati già costituiti o da costituire, consorziati già costituiti o da costituire (consorzio ordinario), o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e della rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- dal consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice), e dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori.

Relativamente a quanto previsto all'art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, l'affidatario deve assicurare una quota pari

almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. In caso di aggiudicazione dell'appalto *de quo*, nella decisione di contrarre adottata con determinazione dirigenziale n. 1548 del 27/06/2025 è **stato previsto l'obbligo sia per l'occupazione giovanile che femminile di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni**. Inoltre, è stato stabilito che **non trovano applicazione**, le ulteriori misure **premiali facoltative di cui al comma 5 del summenzionato art. 47 del D.L. 77/2021 (convertito con L. 108/2021)**.

Il requisito di cui sopra relativo all'art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, deve essere soddisfatto complessivamente dal raggruppamento in caso di partecipazione in forma associata.

La stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, pubblicherà sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", i rapporti e le relazioni previste dalle suddette lettere a), b), e c), ai sensi dell'art. 29 del Codice, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

8. AVVALIMENTO

Fermo restando quanto disposto nel presente disciplinare, l'avvalimento è disciplinato dall'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria istanza, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della istanza di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il concorrente allega l'istanza di partecipazione al contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nell'ipotesi di cui all'art. 104, comma 2, del Codice, l'operatore economico allega alla istanza di partecipazione il contratto di avvalimento in originale, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria, e la certificazione rilasciata dalla SOA.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96 comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il Comune. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente, compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 119 del Codice e dal D.Lgs. n. 81/2008, cui si fa rinvio.

Il concorrente deve indicare specificamente, nella Parte II, sez. D, del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; **in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.**

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, c. 3, del Codice.

Nel caso di subappalto, in sede di offerta, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare ed indicherà il relativo costo della manodopera per le prestazioni subappaltate.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 comma 2, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 comma 2 bis, è obbligatorio, anche da parte dei subappaltatori, l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 119 comma 12 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il **critério del minor prezzo** (massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, al netto dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza), ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, si procederà all'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del "Metodo A" di cui all'Allegato II.2 al Codice.

Nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica e non si procede al calcolo della soglia di anomalia.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso che le migliori offerte siano uguali, si procederà mediante sorteggio automatico tramite la Piattaforma.

All'aggiudicazione provvederà il competente Settore del Comune di Vicenza con proprio provvedimento.

11. MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale, pertanto non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta documentazione, si applica l'art. 101 del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In considerazione delle motivazioni esplicitate dal Direttore del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza nella decisione di contrarre n. 1548 del 27/06/2025 e nella comunicazione acquisita agli atti con PGN 111986/2025 del 04/07/2025, le quali esplicitano l'urgenza, i termini di ricezione delle offerte sono ridotti a 17 (diciassette) giorni, come previsto dall'art.71 comma 3 del Codice. Pertanto, per partecipare alla gara, gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite la Piattaforma al link

<https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti> entro tale termine ridotto

entro e non oltre

le ore 12:00 del giorno 05/08/2025 a pena di irricevibilità.

secondo le modalità indicate nella guida per l'utilizzo della piattaforma https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e/o mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1 del presente disciplinare.

11.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al punto 1 del presente disciplinare e al manuale disponibile al link https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L' "OFFERTA" è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'istanza. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Le dichiarazioni (istanza e dichiarazioni integrative, dichiarazione assolvimento imposta di bollo) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. Il Documento di gara Unico Europeo (DGUE) è compilato online.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con

cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze, omissioni, inesattezze o irregolarità della istanza di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della istanza, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della istanza di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, purché l'istanza sia comunque identificabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 2) DGUE (compilabile direttamente all'interno della piattaforma elettronica);
- 3) dichiarazione assolvimento imposta di bollo;
- 4) [eventuale] documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.8;

- 5) garanzia provvisoria e certificazioni a giustificazione di eventuali riduzioni;
- 6) ricevuta pagamento contributo ANAC;
- 7) [eventuale] documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.6;
- 8) [eventuale] procura;
- 9) Autodichiarazione titolare effettivo ambito interventi a valere sul PNRR;
- 10) Dichiarazione rispetto principi DNSH;
- 11) Dichiarazioni integrative ai sensi del D.L. 77/2021 per opere finanziate con PNRR;

13.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, EVENTUALE PROCURA

L'istanza di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il “*Modello di istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative*” disponibile nella documentazione di gara di cui al paragrafo 2.1.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella istanza di partecipazione il concorrente dichiara:

- la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di rete, GEIE);
 - in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
 - in caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- a) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione dell'appalto;
 - b) i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice (cognome, nome, luogo e data di nascita, comune di residenza, socio persona giuridica e relativi amministratori, etc.);
 - c) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara elencate al punto 2.1 del disciplinare di gara;
 - e) di prendere atto che tutte le comunicazioni inerenti agli atti di procedura dovranno essere svolte mediante la piattaforma (PAD) in uso;
 - f) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante piattaforma;
 - g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,

- trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- h) di essere registrato/profilato come operatore economico presso l'ANAC, e di avere autorizzato/di impegnarsi ad autorizzare, entro la data della prima seduta di gara, l'accesso da parte della presente Stazione Appaltante al proprio FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico);
- i) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- j) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- k) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- l) di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- m) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale di cui all'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008;
- n) di riconoscere e fare propri i principi contenuti nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 09/01/2012 e aggiornato in data 23/07/2014, 07/09/2015 e 17/09/2019 (sottoscritto anche dall'Associazione Nazionale dei Comuni del Veneto – ANCI Veneto nonché dall'Unione Regionale delle Province del Veneto - URPV) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale al link <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita> (art. 1 comma 17 L. 190/2012) ed approvato dal Comune di Vicenza con deliberazione di Giunta n.170 del 06/11/2019 (<https://servizi2.comune.vicenza.it/docalbo/delibera-244324.pdf>);
- o) di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 16/2014, reso disponibile attraverso il sito internet del Comune di Vicenza al link https://servizi2.comune.vicenza.it/docalbo/d106561-115655-allegato_16.pdf, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- p) di impegnarsi ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale indicato dalla stazione appaltante per tutta durata di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto *ovvero* indica il CCNL/CNL/codice Ateco equivalente applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante;
- q) che le copie di tutti i documenti allegati alla documentazione amministrativa in formato elettronico sono state formate a norma dell'articolo 22, co. 3 del D. Lgs. n. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'articolo 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo D. Lgs. n. 82/2005);
- r) **(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,

comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- s) di aver preso visione e aver compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata al link: <https://www.comune.vicenza.it/Privacy/Informativa-Privacy-per-l-utilizzo-del-sito-web-del-Comune-di-Vicenza-e-dei-servizi-connessi> e di acconsentire al trattamento dei dati personali liberamente riportati nella presente procedura di gara, nel caso gli stessi siano relativi alle categorie particolari di cui all'art. 9, comma 1, del Regolamento (CE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE;
- t) di essere consapevole che, nei casi di cui all'art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- u) di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- v) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'art. 29, del Codice tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'art. 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalla predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- w) di indicare i dati del domicilio fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC (oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica) ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- x) di essere iscritto nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentavo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura territorialmente competente in cui l'impresa ha la propria sede legale *ovvero* di aver presentato la istanza di iscrizione o di rinnovo nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentavo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura territorialmente competente in cui l'impresa ha la propria sede legale *ovvero* indica di non essere iscritto nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentavo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del lavoro/attività di cui ai settori sensibili, qualora presente nell'appalto, è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito;
- y) di beneficiare della riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice e allega le relative certificazioni;
- z) indica il sito internet o la PEC del garante al fine di consentire la verifica della veridicità e autenticità della garanzia costituita nella forma di fideiussione.
- aa) di occupare un numero di dipendenti complessivo alla data di presentazione della dichiarazione pari a:ai fini di cui all'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021 (nel caso in cui occupi più di 50 dipendenti allegare copia ultimo rapporto sulla situazione del personale con attestazione conformità come previsto alla lettera a) del paragrafo 5 bis della lettera invito);
- ab) **di assumersi l'obbligo**, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- ac) di **assumersi l'obbligo**, in caso di aggiudicazione, a fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;
- ad) di **assumersi l'obbligo**, in caso di aggiudicazione, a rilasciare una dichiarazione di

assenza di conflitto di interessi per quanto dichiarato al punto ab).

L'istanza e le relative dichiarazioni sono presentate e sottoscritte ai sensi del D.lgs n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d), del Codice, la istanza è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo e dalle consorziate indicate come esecutrici.

La istanza e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla istanza copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, la dichiarazione va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

La istanza di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di rete, GEIE).
- In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziate).
- Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

13.1 bis Auto dichiarazione titolare effettivo ambito interventi a valere sul PNRR.

Trattandosi di un progetto di investimento nell'ambito del PNRR, ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è previsto l'obbligo di raccogliere i dati del titolare effettivo del destinatario dei fondi o appaltatore. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Direttiva (UE) 2015/849, per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività.

L'identificazione del titolare effettivo rappresenta una delle principali misure per la mitigazione di alcuni rischi in materia di compliance/antifrode tra cui il rischio di infiltrazioni mafiose o il rischio di riciclaggio di denaro, nonché un elemento fondamentale a supporto della verifica di eventuali conflitti d'interessi.

Il concorrente, pertanto, deve compilare il modello allegato “Auto dichiarazione titolare effettivo ambito interventi a valere sul PNRR” disponibile nella documentazione di gara di cui al punto 2.

13.2 Imposta di bollo

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue.

L'istanza di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico, utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. **A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.**

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno “Dichiarazione assolvimento dell'imposta di bollo – Modello bollo”, allegata, compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Si evidenzia che i documenti non in regola con le sopra indicate disposizioni saranno inviati all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione (ex art. 19 D.P.R. 26.10.1972 n. 642).

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

Nel caso il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici da costituirsi l'imposta di bollo va assolta dalla mandataria.

Si richiama, altresì, la Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate in materia di imposta di bollo dovuta con il Codice. Si evidenzia che i documenti non in regola con le sopra indicate disposizioni saranno inviati all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione (ex art. 19 D.P.R. 26.10.1972 n. 642).

13.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE direttamente nella Piattaforma, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica specificatamente l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare, con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Parte III – Motivi di esclusione: Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» e compilando la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale; la sez. C per dichiarare, nel caso di operatore economico non in possesso di attestazione SOA per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 dell'Allegato II.12 del Codice.

Parte VI – Dichiarazioni finali: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il D.G.U.E., una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta virtuale "Documentazione amministrativa".

Il DGUE sottoscritto digitalmente deve essere presentato inoltre:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE**, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di **aggregazione di rete**, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di **consorzi stabili**, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di **avvalimento**, dall'impresa ausiliaria;

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli dal 94 al 98 del Codice. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'art. 98 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

13.4. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, pari ad € **5.719,98** a favore di:

COMUNE DI VICENZA, Corso Palladio 98, 36100 Vicenza - C.F. e P. IVA 00516890241

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le seguenti modalità:

- Ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
- può essere rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 del medesimo articolo, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 comma 1.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10% in caso di presentazione da parte dell'operatore economico di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Tale riduzione è cumulabile con quella indicata alla lett. a) e b)

d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui all'Allegato II.13 al Codice.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13.5. Pagamento contributo A.N.AC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

Per eseguire il pagamento sarà necessario, previa registrazione, accedere on line al servizio "Gestione Contributi Gara" raggiungibile all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Qualora il concorrente non presenti la ricevuta di avvenuto pagamento rilasciata dal sistema, o il pagamento non risulti registrato, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13.6 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti che partecipano alla procedura di gara in forma associata, consorzi

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 11.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti -

dichiarazione attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica.

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica.

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- *in caso di RTI costituito*: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

- *in caso di RTI costituendo*: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

In caso di associazioni riconosciute, oltre all'assemblea ed agli amministratori è prevista anche la figura del presidente, a cui viene riconosciuta e demandata la rappresentanza legale dell'ente no profit. A questo spetta l'attività di direzione e coordinamento di tutto quanto deliberato dall'assemblea, sulla base delle pronunce assembleari. Pertanto, le dichiarazioni sopra richieste dovranno essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale che agisce in nome e per conto dell'associazione.

13.7 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 D.LGS 12.01.2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo citato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.8 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento, con allegata la certificazione SOA;
3. la istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa per la parte di pertinenza.

13.9 Rapporto sulla situazione del personale per operatori economici che occupano piu' di 50 dipendenti

Documento contenente la copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11.04.2006, n. 198.

Il rapporto dovrà essere corredato della comunicazione di avvenuta presentazione ed invio, e dell'attestazione di conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del succitato art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

13.10 Sopralluogo

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita assistita dei luoghi.

14. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità:

a) Inserire, a pena di esclusione, compilando l'apposito campo:

- **il ribasso percentuale unico** offerto per l'esecuzione dei lavori (con un numero massimo di 3 cifre decimali dopo la virgola);

- **i propri costi della manodopera**; qualora siano di importo inferiore a quello indicato dalla stazione appaltante al punto 3 del presente disciplinare, dovrà essere allegata la relazione di cui alla successiva lett. c);

- **i propri costi/oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) Compilare e sottoscrivere l'allegato modello di integrazione dell'offerta economica relativo agli utili d'impresa in percentuale stimati riferiti all'oggetto del presente appalto.

In caso di Raggruppamenti il costo della manodopera e i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dovranno essere indicati in modo complessivo, ossia riferibile a tutti i componenti il raggruppamento.

c) (*qualora i costi della manodopera siano inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante*) Inserire la Relazione giustificativa del costo della manodopera offerto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del Codice, dimostrando che deriva da una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, ed in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti in cifre ed in lettere relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture, sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

L'offerta economica, il modello di integrazione dell'offerta economica relativo all'utile di impresa e l'eventuale relazione giustificativa del costo della manodopera, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Qualora detti documenti siano firmati da procuratore speciale è necessario produrre – se non già presente all'interno della documentazione amministrativa - una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica, ivi compresi gli allegati, va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Nel caso di concorrenti raggruppati, a pena di esclusione, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento, con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione.

Non sono ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione avviene in base al ribasso offerto di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

15. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara virtuale è fissata per il giorno: 07/08/2025 alle ore 10:00.

Il seggio di gara sarà presieduto dal Responsabile del procedimento di gara, o altro direttore suo delegato.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per

l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara tramite la Piattaforma.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'**inversione procedimentale**. Con tale inversione si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti. Successivamente si procede alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti classificatisi primo, secondo e terzo in graduatoria.

15.1 Inversione procedimentale

Il seggio di gara, il giorno e all'ora sopra indicata, procede:

- a) all'apertura delle offerte economiche e alla loro valutazione;
- b) (nel caso di offerte ammesse in numero pari o superiore a cinque) al calcolo, avvalendosi della specifica funzionalità presente sulla Piattaforma, della soglia di anomalia ai sensi del punto 10 del presente disciplinare ed all'esclusione automatica;
- c) all'esito delle operazioni di cui sopra, a redigere la graduatoria;
- d) in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a:
 - controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12, se necessario;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa, oltre al concorrente risultato **primo**, anche il **secondo** ed il **terzo** in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati mediante la Piattaforma entro cinque giorni dalla loro adozione.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, indeterminate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione.

In tali casi in tali casi il RUP dispone l'esclusione dalla gara che sarà comunicata a mezzo della Piattaforma.

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara avviene, prima dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 99 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0 - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, a escutere la garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

All'aggiudicazione provvederà il Direttore del Settore competente con proprio provvedimento.

In base all'art. 108, comma 10, del Codice, il Comune di Vicenza si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

16. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art.18 comma 2 del Codice, **mediante scrittura privata non autenticata.**

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del Codice.

Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A dell'Allegato I.4 al Codice.

Il pagamento della predetta imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Il Comune di Vicenza, ai sensi dell'articolo 120 del Codice, si riserva la facoltà di modificare il contratto nei limiti ivi previsti.

Qualora in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tale caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in pendenza della firma del contratto.

17. GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario **dovrà costituire**, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una **garanzia definitiva** pari al 5% dell'importo contrattuale, nei termini previsti dall'art. 53, comma 4, del Codice ed in conformità allo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 16.09.2022, n. 193.

Ai sensi dell'art. 27 del CSA, alla sottoscrizione del contratto, e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, l'aggiudicatario dovrà produrre una **polizza assicurativa** che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che copra tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione o progettazione insufficiente, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Tale polizza, stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), dovrà essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, essere conforme all'art. 117, comma 10, del Codice e agli schemi di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16.09.2022, n. 193, e dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

- **SEZIONE A:**
- Partita 1) – Opere: importo contrattuale;
- Partita 2) – Opere preesistenti: € 500.000,00;
- Partita 3) – Demolizione e sgomberi: € 100.000,00;

La garanzia assicurativa dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

- **SEZIONE B:** € 1.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

18. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo del lavoro sarà pagato secondo le modalità previste dall'art. 25 “Modalità e termini di pagamento del corrispettivo” del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 125 del Codice.

19. FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi PNRR: PNRRM5C211.2S - D. MLPS 320/2022 RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI ABITATIVI E

20. VARIANTI

Non sono ammesse offerte in variante.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, e nel codice di comportamento della stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

<https://servizi2.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>

<https://servizi2.comune.vicenza.it/file/344772-PIAO20232025perpubblicazione.pdf>

22. RISPETTO OBIETTIVI E MILESTONE PNRR

L'aggiudicatario dell'appalto si impegna al conseguimento di Milestone e Target PNRR con riferimento alla missione cui afferisce l'intervento, nonché l'assolvimento della valutazione degli impatti ambientali indiretti e la loro entità minimizzata in linea col principio del "non recare danni significativi" all'ambiente ("*do no significant harm*" – DNSH) e, ove pertinente in base al progetto, fornire indicazioni tecniche specifiche.

L'Amministrazione, attuatrice di linea di intervento PNRR, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori adempimenti, qualora si rendesse necessario.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi

informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Il contratto non conterrà la clausola arbitrale di cui all'articolo 213 del Codice.

26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Reg. UE n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In base al Regolamento 2016/679/UE si informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure di individuazione del contraente. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vicenza, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Corso Palladio 98, 36100, Vicenza e-mail: vicenza@cert.comune.vicenza.it.

Il Responsabile al trattamento dei dati è il Direttore del Settore Provveditorato e Appalti, Dott. Michele Trevisiol, e-mail appalti@comune.vicenza.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati è raggiungibile all'indirizzo mail: dpo@comune.vicenza.it. La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto della presente procedura (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Questi, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, nè diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la

conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di instaurare rapporti con l'Amministrazione. La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell'offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione dell'appalto, il legale rappresentante del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

27. DISPOSIZIONI FINALI

Viste le previsioni di cui al comunicato del Presidente Anac del 14.01.2025 riguardanti l'impatto del D. Lgs. 31.12.2024 n. 209 sul vigente Codice dei contratti pubblici, le clausole contenute nel presente disciplinare e nei documenti di gara si intendono automaticamente adeguate alla normativa sopravvenuta in materia.

In caso di antinomia tra i documenti di gara e il presente disciplinare, prevale quest'ultimo.

Gli esiti della presente procedura di gara saranno resi disponibili al seguente link:
<https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/altri.php#a-esiti>

Il Direttore del Settore Provveditorato e Appalti
Dott. Michele Trevisiol
(sottoscritto digitalmente ex artt. 20-21-24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

*Responsabile unico del progetto è l'ing. Paolo Gabbi, Direttore del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza del Comune di Vicenza,
Responsabile del procedimento della fase di gara e referente amministrativo è la dott.ssa Novella Morbin funzionario incaricato di Elevata Qualificazione presso il Settore Provveditorato e Appalti – Servizio Appalti (0444/221501).*

Settore Provveditorato e Appalti – Servizio Appalti

Corso Andrea Palladio 98 - Vicenza

tel. 0444/221387

mail: appalti@comune.vicenza.it

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it